



SEGUICI ANCHE SU
FACEBOOK...



Oggetto: Estratto delle ultime linee guida decreto del 20/04/2021 in materia di spostamenti tra le Regioni. Trasporto passeggeri sugli Autobus con servizio di noleggio con conducente (turismo)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, e delcon le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica....;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da covid-19;

Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni,

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

(Misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

ART. 1

(Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Le misure di cui al primo periodo possono essere modificate con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dal presente decreto.
2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla.
3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:
 - a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
 - b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

ART. 2

(Misure relative agli spostamenti sul territorio nazionale)

1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi di cui all'articolo 10.
2. Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

ART. 5

(Attività dei servizi di ristorazione)

1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché delle modalità previste dai medesimi provvedimenti e dai protocolli e dalle linee guida agli stessi allegati ai medesimi provvedimenti. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del

2020, come modificato dal presente decreto, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dai protocolli e dalle linee guida allegati ai medesimi provvedimenti.

3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

ART. 10 **(Certificazioni verdi)**

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

- a) certificazioni verdi Covid-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
- b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
- c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
- d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
- e) Piattaforma Nazionale DGC per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi Covid-19: sistema informativo nazionale per il rilascio e la verifica e l'accettazione di certificazioni Covid-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

2. Le certificazioni verdi Covid-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

3. La certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2, lettera a), ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

4. La certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

5. La certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

6. Le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano almeno le indicazioni contenute nei modelli unici di cui alla tabella allegata.
7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove non abbiano ricevuto alcuna forma di certificazione al momento della somministrazione del vaccino, possono richiedere la medesima alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma Nazionale PN-DGC per l'emissione del DGC-Digital Green Certificate interoperabile a livello europeo.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, dell'innovazione tecnologica e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi Covid-19 e la piattaforma nazionale per il DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono stabilite le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni e la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi Covid-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano almeno la completezza degli elementi indicati nella tabella allegata.

ALLEGATO
(ART. 10 - Certificazioni verdi)

TABELLA
CONTENUTI ESSENZIALI DELLE CERTIFICAZIONI VERDI Covid-19 DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

1. Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione:

Cognome e nome

Data di nascita

Malattia o agente bersaglio: COVID 19

Tipo di Vaccino

Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino)

Produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino

Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l'intestatario del certificato

Data dell'ultima somministrazione effettuata;

Stato membro di vaccinazione

Struttura che detiene il certificato

Identificativo univoco del certificato

2. Certificazione verde Covid-19 di guarigione:

Cognome e nome

Data di nascita

Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: Covid-19

Data del primo test positivo

Stato membro in cui è stata certificata l'avvenuta guarigione

Struttura che ha rilasciato il certificato

Validità del certificato dal .. al:

Identificativo univoco del certificato

3. Certificazione verde Covid-19 di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo:

Cognome e nome

Data di nascita

Malattia o agente bersaglio: COVID 19

Tipologia di test effettuato

Nome del test

Produttore del test

Data e orario della raccolta del campione del test

Data e orario del risultato del test

Risultato del test

Centro o struttura in cui è stato effettuato il test

Stato membro in cui è effettuato il test

Struttura che detiene il certificato

Identificativo univoco del certificato

ESEMPIO DISPOSIZIONE PASSEGGERI SUL BUS

VIAGGIO: _____ GIORNO: _____ ACC: _____

Passeggero congiunto	Passeggero congiunto	SX 1 DX	<u>NO</u>	Passeggero non congiunto o in tripla con la famiglia
Passeggero congiunto	Passeggero congiunto	SX 2 DX	<u>NO</u>	Passeggero non congiunto o in tripla con la famiglia
Passeggero congiunto	Passeggero congiunto	SX 3 DX	<u>NO</u>	Passeggero non congiunto o in tripla con la famiglia
Passeggero congiunto	Passeggero congiunto	SX 4 DX	<u>NO</u>	Passeggero non congiunto o in tripla con la famiglia
Passeggero congiunto	Passeggero congiunto	SX 5 DX	<u>NO</u>	Passeggero non congiunto o in tripla con la famiglia
Passeggero congiunto	Passeggero congiunto	SX 6 DX	<u>NO</u>	Passeggero non congiunto o in tripla con la famiglia
Passeggero congiunto	Passeggero congiunto	7 SX	<u>NO</u>	<u>NO</u>
Passeggero congiunto	Passeggero congiunto	8 SX	<u>NO</u>	<u>PORTA LAT.</u>
Passeggero congiunto	Passeggero congiunto	9 SX 7 DX	<u>NO</u>	Passeggero non congiunto o in tripla con la famiglia
Passeggero congiunto	Passeggero congiunto	10 SX 8 DX	<u>NO</u>	Passeggero non congiunto o in tripla con la famiglia
Passeggero congiunto	Passeggero congiunto	11 SX 9 DX	<u>NO</u>	Passeggero non congiunto o in tripla con la famiglia
Passeggero congiunto	Passeggero congiunto	12 SX 10 DX	<u>NO</u>	Passeggero non congiunto o in tripla con la famiglia
Passeggero congiunto	Passeggero congiunto	13 SX 11 DX	<u>NO</u>	Passeggero non congiunto o in tripla con la famiglia
Passeggero congiunto	Passeggero congiunto	<u>NO</u>	<u>NO</u>	Passeggero non congiunto o in tripla con la famiglia

Oggetto: Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome per il trasporto in Pullman:

"Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, nonché per i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, ferme restando le regole già previste circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell'aria etc, è possibile la deroga al distanziamento interpersonale di un metro purché:

- sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti prima della salita a bordo del veicolo;
- non sia consentito viaggiare in piedi;
- per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l'utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
- Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi, evitando peraltro il più possibile i movimenti all'interno del mezzo stesso.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo del 23/07/2021 a far data dal 05/08/2021 sarà necessario essere in possesso del green pass per (che si può ottenere con il vaccino, un tampone negativo nelle 48/72 ore precedenti, o la guarigione dal Covid-19) a partire dal 6 Agosto verrà richiesto per entrare in:

✔ Cinema ✔ Teatri ✔ Musei ✔ Palestre ✔ Piscine ✔ Stadi ✔ Concerti ✔ Fiere ✔ Congressi ✔ Concorsi ✔ Centri termali
✔ Sedersi a consumare nei tavoli al chiuso di bar, ristoranti, pub e pizzerie

Non servirà invece per:

✘ Alberghi ✘ Negozi ✘ Centri commerciali ✘ Parrucchieri, estetisti e barbieri ✘ Lidi e stabilimenti balneari ✘ Fabbriche
✘ Uffici pubblici ✘ Uffici privati ✘ Consumazione al bancone dei bar Ristoranti, pizzerie, pub all'aperto ✘ Chiese e luoghi di culto ✘ E neanche per le discoteche, che rimangono chiuse.

DAL 01/09/2021 IL GREEN PASS SARÀ NECESSARIO ANCHE PER SALIRE A BORDO DEGLI AUTOBUS TURISTICI

Il Governo sta inoltre valutando tamponi gratis per i giovani, le donne in gravidanza e tutte le persone per cui il medico sconsiglia la vaccinazione.

I colori delle Regioni (bianco, giallo, arancione e rosso) verranno determinati non più in base all'incidenza del contagio, ma esclusivamente in base al numero di ricoverati nei vari reparti:

- 🟡 Zona GIALLA con occupazione del 10% di posti letto in terapia intensiva e 15% nei reparti
- 🟠 Zona ARANCIONE con occupazione del 20% di posti letto in terapia intensiva e 30% nei reparti
- 🔴 Zona ROSSA con occupazione del 30% di posti letto in terapia intensiva e 40% nei reparti

N.B.: Sta poi ad ognuno dei partecipanti rispettare rigorosamente le normative in termini di contagio e di prevenzione. Queste sono le norme che attualmente sono in vigore sarà nostra premura apportare modifiche in caso di restrizione oppure di allentamento delle stesse.